



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Area Metropolitana di Bari)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

SOMMARIO

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento	4
Articolo 2 - Tipologia delle entrate	4
Articolo 3 - Regolamenti per tipologie di entrate.	5
Articolo 4 - Aliquote, tariffe e prezzi.....	5
Articolo 5 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	5
Articolo 6 - Rapporti con i cittadini	6
Articolo 7 – Conoscenza degli atti e semplificazione	6
TITOLO II	6
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	6
CAPO I	7
Gestione delle Entrate	7
Articolo 8 - Forme di gestione.....	7
Articolo 9 - Funzionari responsabili delle Entrate comunali tributarie ed extratributarie.....	7
Articolo 10 – Regime dei dati acquisiti. Riservatezza.....	8
CAPO II	8
Riscossione Ordinaria delle Entrate	8
Articolo 11 – Modalità di versamento dei tributi e delle altre entrate comunali	8
Articolo 12 - Ravvedimento	9
Articolo 13 - Dilazione dei pagamenti. Rateazioni	9
Articolo 14 – Importi minimi riscossione ordinaria e rimborsi.....	11
CAPO III	11
Rimborsi e Compensazioni	11
Articolo 15 - Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie	11
Articolo 16 - Compensazione tra crediti tributari ed extratributari e debiti di varia natura	12
Articolo 17 – Accollo del debito tributario	12
CAPO IV	12
Accertamento delle Entrate	12
Articolo 18 - Attività di verifica e controllo.....	13
Articolo 19 - Accertamento delle entrate tributarie	14
Articolo 20 - Accertamento delle entrate non tributarie	14
Articolo 21 - Notificazione degli atti	15
Articolo 22 - Ripetibilità delle spese di notificazione	15
Articolo 23 - Interessi.....	16
CAPO V	16
Riscossione Coattiva delle Entrate	16
Articolo 24 - Attività di riscossione coattiva.....	16
Articolo 25 - Importi minimi per recuperi ed accertamenti	16
TITOLO III	17
ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	17
CAPO I	17

Disposizioni Generali	17
Articolo 26 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente	17
Articolo 27 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	17
Articolo 28 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale.....	17
Articolo 29 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale.....	18
Articolo 30 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali .	18
CAPO II	19
Strumenti Deflattivi del Contenzioso Tributario.....	19
Articolo 31 - Principio del contraddittorio.....	19
Articolo 32 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario.....	21
Articolo 33 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.....	21
Articolo 34 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa	22
Articolo 35 - Autotutela ad istanza del contribuente.....	22
Articolo 36 - Interpello	22
Articolo 37 - Conciliazione giudiziale	24
Articolo 38 - Accertamento con adesione, presupposti e attivazione del procedimento	25
Articolo 39 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	25
Articolo 40 - Procedimento ad iniziativa del contribuente ed effetti.....	26
TITOLO IV.....	27
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	27
Articolo 41 - Entrata in vigore	27
Articolo 42 - Abrogazioni e sostituzioni	27

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, tributarie ed extratributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs n. 267/2000, nella legge 27 luglio 2000 n. 212, nell'articolo 1 commi da 158 a 169 della L. n. 296/2006, nel D. Lgs. 446/1997, nonché in coerenza con le disposizioni delle leggi regionali vigenti in materia e comunque nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. In particolare, il presente Regolamento disciplina:
 - le tipologie delle entrate, le aliquote, le tariffe e i prezzi, le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni, nonché i rapporti con i cittadini;
 - le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate comunali, la riscossione ordinaria, i rimborsi, le compensazioni nonché l'accertamento e la riscossione coattiva, individuando le relative competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Ente;
 - l'attività contenziosa e gli strumenti deflativi;
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
4. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo o al concessionario nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in particolare le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Tipologia delle entrate.

- 1 Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali.

Articolo 3 - Regolamenti per tipologie di entrate.

1. Le singole entrate sono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale o regionale.
2. I regolamenti, se approvati e/o modificati nel termine di cui al comma precedente, entrano in vigore e sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, tranne le deroghe previste dalla normativa statale e regionale.
3. Il presente Regolamento ed i regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa statale. Nei casi e per le entrate a tal fine indicati dalla normativa statale i relativi regolamenti acquistano efficacia per l'anno di riferimento se pubblicati nel termine prescritto. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le deliberazioni adottati per l'anno precedente.
4. Le entrate non tributarie sono regolate, in via generale, dal presente Regolamento, salve disposizioni specifiche, adottate secondo i principi dell'ordinamento nazionale.
5. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.

Articolo 4 - Aliquote, tariffe e prezzi.

1. La determinazione di aliquote, tariffe e prezzi avviene con deliberazione degli organi competenti, nei limiti previsti dalla legge.
2. La deliberazione di approvazione di aliquote, tariffe e prezzi è adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai commi precedenti non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo saranno prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.
4. Le tariffe per i servizi devono tendere alla copertura integrale dei costi, salvo diversa determinazione ove consentito dalla legge. In caso di mancata copertura dei costi è cura dell'Amministrazione evidenziare le fonti di bilancio nelle quali reperire le risorse necessarie.
5. Per le entrate relative alle sanzioni pecuniarie per le infrazioni al codice della strada si rimanda agli artt. dal 202 al 207 del D. Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.

Articolo 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

1. Con deliberazione dell'organo competente e nell'ambito dei Regolamenti disciplinanti le singole entrate comunali, possono essere stabilite ipotesi di

agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, secondo criteri di equità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, a favore di definite tipologie di contribuenti.

2. Per ognuna delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste, va altresì indicata la copertura con fondi di bilancio reperiti dalla fiscalità generale.

Articolo 6 - Rapporti con i cittadini.

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune provvede a rendere pubblici, con mezzi idonei, i regolamenti, le tariffe, le aliquote, i prezzi e le relative modalità di computo, al fine di agevolare gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

Articolo 7 – Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. Ai documenti ed alle informazioni che devono essere prodotte dal contribuente si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica, anche non certificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO I

Gestione delle Entrate

Articolo 8 - Forme di gestione.

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, efficienza, efficacia ed equità.
2. Per le fasi di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali, possono essere utilizzate le seguenti forme di gestione:
 - a. gestione diretta dell'Ente;
 - b. gestione associata con altri enti locali, ai sensi della normativa statale e regionale in materia e dell'articolo 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997, per le fasi di accertamento e riscossione volontaria delle entrate non tributarie;
 - c. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano scelti nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997;
 - d. affidamento mediante concessione o appalto di servizio ai concessionari o appaltatori dei servizi di riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 dello stesso D. Lgs. n. 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dall'organo competente, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Articolo 9 - Funzionari responsabili delle Entrate comunali tributarie ed extratributarie.

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al funzionario responsabile del tributo specifico, designato a norma di legge.
2. Sono Responsabili delle entrate tributarie comunali e dei relativi atti i funzionari designati con provvedimento della Giunta Comunale. Al funzionario responsabile sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo
3. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato o concesso a terzi, il funzionario responsabile del servizio tributi vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

4. Il Sindaco o suo delegato può in ogni momento disporre l'effettuazione di controlli ed ispezioni sulle entrate comunali, gestite in forma diretta od affidate a terzi. Gli eventuali terzi affidatari garantiscono tutta la collaborazione necessaria senza poter opporre alcun segreto o riservatezza aziendale.
5. Per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993.

Articolo 10 – Regime dei dati acquisiti. Riservatezza.

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubbliche, in forza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le varie entrate del Comune.
2. I dati raccolti da terzi affidatari nell'ambito dell'attività affidata, restano di proprietà esclusiva del Comune. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune, agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

CAPO II

Riscossione Ordinaria delle Entrate

Articolo 11 – Modalità di versamento dei tributi e delle altre entrate comunali.

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di riscossione coattiva, sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base alle norme di legge.
2. Per le singole entrate per le quali non esistono norme di legge o regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti delle modalità di pagamento, questo può avvenire mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) nel caso sia attivato il servizio mediante carta di credito d'Istituto o bancomat tramite apposito POS posizionato presso l'ufficio/struttura predisposta ovvero altri strumenti telematici eventualmente promossi dal Comune;

- e) nel caso sia attivato il servizio, PagoPA;
 - f) tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.
3. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge.
 4. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta, salvo buon fine del relativo incasso.
 5. I pagamenti delle somme dovute a titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Articolo 12 - Ravvedimento.

1. I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento del tributo dovuto maggiorato della sanzione ridotta e degli interessi legali alle condizioni e limiti disciplinati dalla normativa vigente.
2. Non è ammesso il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio abbia già provveduto alla notificazione dell'atto con cui è accertata la violazione da parte del contribuente ovvero comunque in tutti i casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
3. L'istituto è applicabile per le seguenti violazioni:
 - a. violazioni derivanti da omessi versamenti;
 - b. violazioni relative a parziali versamenti;
 - c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
4. La sanzione ridotta è determinata in applicazione delle previsioni e dei parametri previsti dagli articoli 13, D. Lgs. n. 472/1997 e 13, D. Lgs. n. 471/1997.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 13 - Dilazione dei pagamenti. Rateazioni.

1. Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione di sanzioni, possono essere dilazionate, su richiesta del

- debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della relativa entrata, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Si applica la medesima disciplina per la rateazione delle entrate non tributarie. Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, si rimanda all'art. 202-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.
 3. Si applicano altresì le ipotesi di rateazione che la legge o gli specifici regolamenti prevedono per le singole entrate tributarie e patrimoniali.
 4. In assenza di previsioni specifiche, di cui al precedente comma, la rateazione può essere concessa, su richiesta del debitore, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e sottoscritto per accettazione dal debitore, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.
 5. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla presentazione della seguente documentazione:
 - a) Per le persone fisiche, idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (ISEE) che non dovrà essere superiore ai limiti attestati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione;
 - b) Per le persone giuridiche o soggetti esercenti lavoro autonomo, idonea dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti uno stato di difficoltà finanziaria e/o un importo pari al fatturato annuo non superiore ad euro 20.000,00;
 6. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore per tutte le entrate extratributarie successivamente alla richiesta di pagamento, per le entrate tributarie successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, ed in tutti i casi, prima dell'avvio della riscossione coattiva, previo versamento del 20% delle somme complessivamente dovute, per la durata massima di n. 36 rate mensili, determinata secondo i seguenti criteri:
 - Da euro 150,00 ad euro 2.000,00: max n. 4 rate
 - Da euro 2.001,00 ad euro 10.000,00: max n. 8 rate
 - Da euro 10.001,00 ad euro 20.000,00: max n. 12 rate
 - Da euro 20.001,00 ad euro 50.000,00: max n. 24 rate
 - Oltre euro 50.000,00: max 36 rate
 7. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00;
 8. In caso di mancato pagamento di due rate alle previste scadenze il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, maggiorato delle spese di riscossione.
 9. La rateazione può non essere autorizzata in uno dei seguenti casi:
 - a) quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni o è decaduto da precedenti piani di rateazione; in questa ipotesi, per una sola volta, è fatta salva la facoltà per il contribuente di sottoscrivere un piano di rateazione straordinario per tutte le posizioni debitorie scadute pagando contestualmente almeno due rate di ciascuno dei precedenti piani di rateazione;

- b) quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad euro 150,00 (euro 200,00 per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ai sensi dell'art.202-bis 1° comma).

10. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura del tasso in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.

11. In caso di atti impositivi tributari e di atti relativi ad entrate extratributarie, il debitore, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari e di atti relativi ad entrate extratributarie, che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata e/o dell'acquiescenza, il soggetto obbligato deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.

Articolo 14 – Importi minimi riscossione ordinaria e rimborsi.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della L. n. 296/2006, i versamenti non sono dovuti, non si procede alla riscossione e non sono effettuati i rimborsi dei crediti tributari di modesto ammontare di qualsiasi natura, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito e per ogni periodo di imposta non superi l'importo di euro 12,00. Tutti tali importi sono arrotondati all'euro.

CAPO III

Rimborsi e Compensazioni

Articolo 15 - Rimborsi per entrate tributarie ed extratributarie.

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto in forma scritta entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego; il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
4. Sulle somme dovute alle persone fisiche e giuridiche e su richiesta da parte degli stessi, spettano gli interessi legali nella misura prevista dalla legge con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Le somme da rimborsare, possono essere compensate, su richiesta e con espressa indicazione nell'istanza di rimborso con gli importi dovuti

all'amministrazione comunale per tributi ed entrate extratributarie comunali; la compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento.

Articolo 16 - Compensazione tra crediti tributari ed extratributari e debiti di varia natura.

1. Nel caso di un'entrata non definitivamente accertata, il soggetto obbligato può compensare in tutto o in parte le somme dovute per entrate comunali con crediti vantati nei confronti del Comune e derivanti da: rapporti commerciali, concessioni di contributi e patrocini onerosi, maturazione del diritto alla restituzione di oneri di urbanizzazione e/o crediti per attività di collaborazione e altro. Sono esclusi dalla compensazione di cui al presente comma i contributi, i sussidi o altre forme di ausilio finanziario concesse dall'Ente per motivi di assistenza sociale.

Il debitore che intende avvalersi della compensazione presenta apposita istanza. Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del contribuente, le somme dovute e dei crediti vantati, nonché le ragioni della spettanza del credito vantato. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente. Se il credito vantato si dovesse rivelare insussistente o la compensazione errata, l'ufficio procederà secondo le disposizioni di legge vigenti.

Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma sono comunque subordinate all'autorizzazione del Responsabile delle entrate. In caso di rigetto verrà emesso provvedimento motivato ai sensi della legge vigente.

2. Nel caso di entrate definitivamente accertate, divenute esecutive, e di crediti vantati dall'utente, come descritti nel primo comma del presente articolo, in via immediata gli uffici attivano il procedimento sostitutivo al fine della compensazione.
3. La compensazione tra crediti e debiti può avvenire purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso. In particolare, con riferimento all'imposta municipale propria (IMU) è fatto espresso divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale.

Articolo 17 – Accollo del debito tributario.

1. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario fino all'estinzione totale della posizione debitoria, mediante presentazione di apposita istanza e comunque previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio entrate dell'Ente. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

CAPO IV

Accertamento delle Entrate

Articolo 18 - Attività di verifica e controllo.

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata provvede al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente dalle norme di legge e regolamentari.
2. Ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006, il funzionario responsabile, relativamente ai tributi di competenza comunale, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al soggetto passivo, nei modi di legge, un apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal soggetto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama ovvero solo indicato con l'indicazione del contenuto essenziale e delle ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
3. Gli avvisi di cui al comma precedente devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie; i termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.
5. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, quando non sussistono prove certe, anche se suscettibili di prova contraria, dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme a quanto eventualmente previsto, nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio; salvo quanto previsto dall'art. 31 del presente Regolamento che disciplina l'istituto del contraddittorio preventivo;
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste dalla normativa regionale e statale in materia ed in conformità a quanto previsto nell'articolo 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997.
7. Gli uffici comunali competenti hanno facoltà di accedere, alle condizioni e limiti di legge, sia in forma puntuale sia in forma massiva, a tutte le informazioni presso archivi pubblici, tenuti anche in forma elettronica, che debbano essere resi conoscibili ai fini dei controlli.
8. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo. Tali attività sono oggetto di apposito

verbale relativamente al quale il soggetto passivo può comunicare entro 10 giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.

Articolo 19 - Accertamento delle entrate tributarie.

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo ex c. 792 della L. 160/2019, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 20 - Accertamento delle entrate non tributarie.

1. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
3. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

4. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 21 - Notificazione degli atti.

1. Gli atti di liquidazione e/o di accertamento tributari possono essere notificati:
 - a) a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il funzionario responsabile può notificare direttamente gli atti del proprio Ufficio a mezzo posta ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 890/1982, secondo le forme previste dalla stessa legge;
 - b) con messi notificatori nominati dal Comune con provvedimento formale;
 - c) tramite posta elettronica certificata ovvero piattaforma telematica idonea accreditata;
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'Ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Articolo 22 - Ripetibilità delle spese di notificazione.

1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi emessi per il recupero di tributi evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni tributarie, degli atti di costituzione in mora, dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva, dei verbali e altri atti relativi alle infrazioni al codice della strada.
2. L'ammontare specifico delle spese ripetibili è determinato con deliberazione della Giunta Comunale assunta in applicazione dei criteri forfetari e delle disposizioni di cui al D.M. Finanze 12 settembre 2012 e delle norme allo stesso successive, o sulla base dei costi effettivi rilevati dagli uffici, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, ed aggiornato periodicamente in relazione alla variazione dei costi medesimi.
3. Non sono comunque ripetibili:

- a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente;
 - b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
- 4. Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o al maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
 - 5. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali.

Articolo 23 - Interessi.

- 1. Nei casi di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme a qualunque titolo spettanti all'Amministrazione comunale nonché in base a provvedimenti di accertamento, liquidazione, ingiunzione, sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso di interesse legale vigente ovvero al tasso indicato in specifici regolamenti di settore i quali possono prevedere maggiorazioni fino a 2 punti percentuali su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.
- 2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 3. Per i ruoli relativi alle sanzioni amministrative per la violazione al codice della strada si applica la l'art. 27, comma 6 della legge n. 689/81 (in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore).

CAPO V

Riscossione Coattiva delle Entrate

Articolo 24 - Attività di riscossione coattiva.

- 1. La riscossione coattiva delle entrate può essere gestita direttamente dall'Ente, tramite gli strumenti dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al R.D. del 14 aprile 1910 n. 639, dalla comunicazione ai sensi dell'art. 1, comma 544, Legge n. 228/2012 e dell'art. 1 comma 795 legge 160/2019 e dal sollecito di pagamento di cui al medesimo art. 1 comma 795 legge n. 160/2019, che costituiscono tutti titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, oppure mediante affidamento, con procedura di gara ad evidenza pubblica, ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D. Lgs. n. 112/99 e s.m.i. o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997.

Articolo 25 - Importi minimi per recuperi ed accertamenti.

- 1 Non si procede al recupero di crediti, tributari o extra tributari a mezzo di provvedimento di accertamento, nonché alla riscossione coattiva, per

somme relative a tributi comunali comprensive di sanzioni ed interessi complessivamente inferiori o uguali a euro 20,00 per anno; tale limite non è applicabile qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti un singolo tributo.

TITOLO III

ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CAPO I

Disposizioni Generali

Articolo 26 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente.

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 27 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione statale, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.

Articolo 28 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale.

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 29 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale.

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni relative all'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, al responsabile del procedimento, all'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, alle modalità, al termine e all'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché al termine di pagamento, non costituiscono vizio di annullabilità, ma mere irregolarità.

Articolo 30 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La durata dell'attività di verifica da parte degli operatori comunali è proporzionata alla complessità delle operazioni e delle attività da eseguirsi.

CAPO II

Strumenti Deflattivi del Contenzioso Tributario

Articolo 31 - Principio del contraddittorio.

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, qualora l'importo richiesto a rimborso non superi complessivamente la somma di euro 20.000,00;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di autotutela facoltativa e obbligatoria, di cui agli articoli 10 quater e 10 quinquies, legge n. 212/2000;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 esclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
12. Ove l'atto di accertamento sia stato preceduto dall'invito al contraddittorio preventivo, di cui al presente articolo, non è ammessa l'istanza di accertamento con adesione.

Articolo 32 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario.

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento al medesimo tributo e alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 33 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.

1. Il funzionario responsabile della relativa entrata procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il

termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 34 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa.

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 33, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Ai sensi dell'articolo 10 quinquies, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Articolo 35 - Autotutela ad istanza del contribuente.

1. Il contribuente o l'utente, per mezzo di istanza resa all'Amministrazione comunale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto per i motivi indicati negli articoli 33 e 34 del presente regolamento.
2. L'eventuale diniego dell'Amministrazione comunale deve essere comunicato all'interessato.
3. Per tutto quanto non disciplinato si rinvia alla legge n. 212/2020 nonché alle altre disposizioni in materia.

Articolo 36 - Interpello.

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna all'ufficio protocollo dell'Ente, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
 - a. è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett. a) e b);
 - b. non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;

- f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
16. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
17. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi.
18. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
19. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
20. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Articolo 37 - Conciliazione giudiziale,

1. In presenza di ricorso presso le Corti di Giustizia Tributaria nonché innanzi alla Corte di Cassazione, in quanto compatibili, per tutta la durata del giudizio, è sempre possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992.
2. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo conciliativo sottoscritto tra le parti in pendenza del giudizio, sottoscritto personalmente

dalle medesime parti o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento; l'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

Articolo 38 - Accertamento con adesione, presupposti e attivazione del procedimento.

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di confronto con il contribuente, l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a. a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 39 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno la valutazione della materia concordabile con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 40 - Procedimento ad iniziativa del contribuente ed effetti.

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente del presente Regolamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando le proprie generalità e i propri recapiti, gli estremi dell'atto di riferimento, le motivazioni della richiesta di riesame;
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze non adeguatamente motivate e/o presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto.
3. Qualora ricorrano i presupposti, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, di cui si dà atto in apposito verbale predisposto dal Funzionario responsabile o dal responsabile del procedimento espressamente individuato.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. In seguito alla definizione dell'accertamento concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare verbale di adesione sottoscritto da entrambe le parti ovvero dal responsabile del procedimento e dal contribuente o suo procuratore, nel quale sono riportati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda.
6. In seguito alle risultanze dei verbali di cui al comma precedente, l'amministrazione produce l'avviso di accertamento definitivo e lo notifica al contribuente o al suo procuratore;
7. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
8. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
9. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nel rispetto dei requisiti e della procedura delineata dal presente Regolamento in merito alle rateizzazioni ovvero come diversamente stabilito con decisione del responsabile del tributo.
10. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 41 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2025 e abroga e sostituisce integralmente

Articolo 42 - Abrogazioni e sostituzioni.

1. Il presente abroga e sostituisce integralmente le precedenti norme regolamentari contenute nel “Regolamento Generale Comunale delle Entrate Comunali” approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 29/01/20219 con oggetto *“Approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate comunali (art. 52, decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446)”*.